



S.Stino di Livenza , 09/04/2020

OGGETTO: DECRETO LEGGE 23 DEL 06/04/2020

È appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge in questione, come al solito emaniamo una prima circolare relativa ai temi di maggior interesse per i ns clienti.

Data l'urgenza, dato che ha un impatto sui versamenti fiscali e previdenziali del 16/04/2020, inviamo subito la parte Fiscale, la parte sui finanziamenti seguirà il prima possibile.

Chiediamo ai clienti la massima collaborazione e comprensione, stanno susseguendosi a ritmo elevato, decreti – regolamenti – circolari – norme – ecc. che comportano tempi di recupero dei testi, può sembrare assurdo ma non è sempre facile trovarli in tempi rapidi, l'analisi e lo studio, spesso dicono a modifica del comma xx dell' articolo xx della legge xx del xxx, quindi si deve ricercare la legge citata, le eventuali modifiche precedenti, ecc., verificare se nel frattempo sono usciti chiarimenti o analisi tecniche, predisporre le circolari e rispondere alle vostre, giuste, domande, ogni cliente ha le sue specifiche.

Versamenti F24. Viene rivisto, anzi annullato, il precedente Decreto che prevedeva il rinvio delle scadenze a fine Giugno 2020 per tutti coloro che avevamo un fatturato fino a 2 milioni di euro, ora le nuove norme, valide per tutte le imprese tranne quelle aventi sede legale o operativa nelle provincie di Bergamo-Brescia-Cremona-Lodi-Piacenza, sono:

- Se i ricavi 2019 sono stati inferiori ai 50 milioni di euro, pagamento alle normali scadenze, quindi nessun rinvio tranne ove il fatturato (o corrispettivi) del mese di Marzo 2020 sia inferiore di almeno il 33% rispetto a quello di Marzo 2019, facciamo degli esempi:

es. 1 fatturato (o corrispettivi) al netto di iva, Marzo 2020 10 mila – Marzo 2019 20 mila, posso non pagare alla scadenza del 16/04, ma a quella del 30/06/2020 e qui in unica rata o in 5 rate mensili.

Es. 2 fatturato (o corrispettivi) al netto di iva, Marzo 2020 16 mila – Marzo 2019 20 mila, devo pagare alla scadenza del 16/04 non ho rinvii.

Lo stesso sistema funziona per la scadenza del 16/05/2020 con analisi del fatturato (corrispettivi) del mese di Aprile 2020 su Aprile 2019.

Tutte le imposte contributi ecc. sono spostati ove il caso? No solo Iva, le ritenute sugli stipendi e sulle fatture dei professionisti, i contributi inps ed inail. Quindi devono essere pagati alle normali scadenze, per TUTTI, eventuali rateizzazioni, avvisi bonari, ecc.

Lo spostamento al 30/06/2020 vale anche per le imprese che hanno iniziato l'attività dopo il 31/03/2019 e per gli Enti non commerciali (associazioni – Onlus – ecc.).

Vale anche per alcune attività specifiche, qui indichiamo le principali, gestori di sale da ballo e similari, gestori di lotto – lotterie – slot machine, ristoranti – bar – gelaterie – pub, trasporto merci o persone, imprese turistico ricettive, agenzia viaggio, ma qui il rinvio delle scadenze non è al 30/06 ma al 31/05/2020 sempre rata unica o 5 rate.

L'Inps-Inail-Agenzia Entrate si scambieranno i dati per verificare se effettivamente i contribuenti che non effettuano i pagamenti alle scadenze ordinarie, 16/04 e 16/05 ne abbiano effettivamente diritto, in caso contrario sia applicano le sanzioni di legge.

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



Professionisti e ritenute d'acconto. I professionisti che nel 2019 hanno avuto un volume d'affari fino a 400 mila euro POSSONO indicare nelle loro fatture emesse fino al 31/05/2020 di NON applicare la ritenuta d'acconto, in questi casi il fornitore paga l'intero importo senza trattenere e versare la ritenuta d'acconto, sarà poi il professionista che dovrà versare quanto ricevuto in più entro il 31/07/2020 in una unica soluzione o in 5 rate mensili.

Acconti di imposta 2020: il versamento minimo viene portato dal 100% (attuale al 80%), rimane la possibilità di versare acconti inferiori ove si sia certi che le imposte dovute per il 2020 saranno più basse dell'80% di quelle del 2019.

Vengono considerati validi i versamenti che dovevano essere effettuati, da chi ne era comunque obbligato, entro il 16/03, poi spostato al 20/03 se fatti entro il 16/04/2020. La norma specifica è però scritta molto male e spero che poi non ci siano interpretazione diverse da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Trasmissione CU all'Agenzia delle Entrate, il termine viene ulteriormente spostato al 30/04/2020 (per quanto riguarda le CU dipendenti).

I durc già emessi rimangono validi, anche se scaduti, fino al 30/06/2020.

Deleghe per accesso a precompilata e Inps: la delega può essere inviata dal cliente al professionista o CAF anche in via telematica allegando copia carta di identità.

Bollo su fatture elettroniche: il versamento se inferiore complessivamente a 250 euro per i primi 3 trimestri 2020 può essere effettuato entro i termini di versamento del terzo trimestre 2020.

Dividendi: viene rivista la normativa sugli utili distribuiti, data la specificità si rinvia a chi fosse direttamente interessato.

Spese protezione sanitaria: è previsto un credito fiscale oltre che per le spese di sanificazione degli ambienti anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di protezione. Per l'effettivo utilizzo del credito bisogna attendere un decreto attuativo.

Cassa Integrazione, è estesa anche ai dipendenti assunti fra il 24/02 ed il 17/03/2020. Le domande di Cassa Integrazione sono esenti da marca da bollo (dirlo prima no? Le abbiamo dovute tutte presentare in bollo altrimenti non venivano accettate).

Per i clienti abbiamo già da ieri (avevamo già capito il caos che si stava creando) iniziato ad analizzare chi ha diritto allo spostamento della scadenza del 16/04 e chi no, appena completata l'analisi vi contatteremo per comunicarvi il risultato e l'importo da pagare sia con spostamento al 30/06 sia senza diritto allo spostamento.

Capite che ci troviamo a fare un lavoro complesso in pochissimi giorni, con i collaboratori dello studio che operano, per la loro sicurezza, da casa e quindi in modo non sempre facile ed agevole.

Certi della vostra comprensione,

porgiamo cordiali saluti.

Macroggi srl

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535

Via Stazione 92

30029 San Stino di Livenza (VE)

Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475

fax 0039/0421/473450

roberto@studiomacro.it

www.studiomacro.it

